

Bruxelles, 31 marzo 2026
(OR. en)

7829/26

DELECT 61
VETER 44
AGRILEG 72

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	27 marzo 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2026) 902 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 27.3.2026 che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/687 per quanto riguarda le misure di controllo delle malattie per l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 902 final.

All.: C(2026) 902 final



Bruxelles, 27.3.2026
C(2026) 902 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 27.3.2026

che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/687 per quanto riguarda le misure di controllo delle malattie per l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio¹, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") stabilisce norme relative alle malattie animali trasmissibili e alle prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri.

Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione² integra la normativa in materia di sanità animale relativa alle misure di controllo delle malattie per determinate malattie elencate, compresa l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) ("infezione da BTV").

L'infezione da BTV era fino a poco tempo fa una malattia di categoria C, come stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione³, e come tale era soggetta a programmi facoltativi di eradicazione per conseguire l'indennità dalla malattia conformemente al regolamento (UE) 2016/429.

Il regolamento delegato (UE) 2020/689⁴ stabilisce le disposizioni relative alla concessione e al mantenimento dello status di indenne da infezione da BTV ad eccezione delle misure di controllo della malattia in caso di sospetto o di conferma di infezione da BTV in aree aventi lo status di indenne da malattia. Tali misure di controllo della malattia sono stabilite agli articoli 68 e 69 del regolamento delegato (UE) 2020/687.

L'infezione da BTV è stata riclassificata come malattia di categoria D dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/169 della Commissione⁵, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882. Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/169 si applica a decorrere dal 15 luglio 2026. Tale riclassificazione implica tra l'altro che le norme relative ai programmi facoltativi di eradicazione della BTV e all'indennità dalla malattia, comprese le misure di controllo della malattia in caso di sospetto e di conferma di un focolaio in aree indenni da malattia, non sono più pertinenti in quanto si applicano solo alle malattie di categoria C.

¹ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj>.

² Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj).

³ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj).

⁴ Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/689/oj).

⁵ Regolamento di esecuzione (UE) 2026/169 della Commissione, del 26 gennaio 2026, che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 per quanto riguarda la classificazione dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) come malattia elencata (GU L, 2026/169, 27.1.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/169/oj).

Pertanto il presente atto modificherà di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2020/687 sopprimendo le disposizioni relative alle misure di controllo della malattia da adottare in caso di sospetto o di conferma di un focolaio in aree indenni da malattia.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

La Commissione ha consultato i membri del gruppo di esperti in materia di sanità animale (E00930) in merito al contenuto del progetto di regolamento delegato nel corso di riunioni tenutesi il 30 settembre 2025 e il 4 novembre 2025.

Il progetto di regolamento delegato è stato inoltre messo a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio, che non hanno formulato osservazioni.

Si sono svolti diversi altri scambi e riunioni con i portatori di interessi e con le autorità competenti degli Stati membri per discutere dei fattori e degli elementi pertinenti riguardanti lo scopo e il contenuto del progetto di atto delegato.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Il presente regolamento delegato deve essere adottato nel quadro del regolamento (UE) 2016/429, in particolare a norma dell'articolo 76, paragrafo 5, e dell'articolo 77, paragrafo 2.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 27.3.2026

che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/687 per quanto riguarda le misure di controllo delle malattie per l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale")¹, in particolare l'articolo 76, paragrafo 5, e l'articolo 77, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o agli esseri umani, comprese le norme sulle "malattie elencate", definite all'articolo 4, punto 18), di tale regolamento. In particolare, la parte III, titolo II, del regolamento (UE) 2016/429 stabilisce norme sulle misure di controllo delle malattie, comprese norme per l'organizzazione in base a priorità e la classificazione delle malattie elencate. L'articolo 5 di tale regolamento prevede inoltre che si applichino norme specifiche per malattia per la prevenzione e il controllo delle malattie elencate, compresa l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) (infezione da BTV).
- (2) In aggiunta l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme di prevenzione e controllo delle malattie da applicare alle diverse categorie di malattie elencate. A norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429, il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione² classifica ciascuna malattia elencata come malattia di categoria A, B, C, D o E soggetta alle corrispondenti norme specifiche per malattia di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429. L'infezione da BTV era classificata come malattia di categoria C+D+E, come stabilito nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882. Di conseguenza era soggetta alle norme specifiche per malattia di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), del regolamento (UE) 2016/429.

¹ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj>.

² Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj).

- (3) Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione³ è stato adottato nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e integra le norme in materia di sensibilizzazione, preparazione e controllo delle malattie da applicare in relazione alle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429. In particolare gli articoli 68 e 69 del regolamento delegato (UE) 2020/687 stabiliscono norme relative alle misure preliminari di controllo delle malattie da applicare in caso di sospetto della presenza di una malattia di categoria B o C da parte dell'autorità competente in Stati membri o zone cui è stato riconosciuto lo status di indenne da malattia e alle misure di controllo delle malattie da applicare in caso di conferma della presenza di una malattia di categoria B o C. Entrambi gli articoli fanno riferimento all'infezione da BTV.
- (4) L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882, modificato di recente dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/169 della Commissione⁴, ha riclassificato l'infezione da BTV come malattia di categoria D+E, anziché come malattia di categoria C+D+E. A seguito di tale riclassificazione, le norme relative all'infezione da BTV di cui all'articolo 68, lettera c), e all'articolo 69, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/687, comprese le misure di controllo della malattia in caso di sospetto o di conferma di un focolaio di infezione da BTV in un'area indenne da malattia, non sono più pertinenti in quanto si applicano solo alle malattie di categoria C. I riferimenti all'infezione da BTV dovrebbero pertanto essere soppressi dall'articolo 68, lettera c), e dall'articolo 69, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/687. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2020/687.
- (5) Poiché le modifiche apportate al regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/169 per quanto riguarda la nuova classificazione dell'infezione da BTV come malattia di categoria D+E si applicano a decorrere dal 15 luglio 2026, anche il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2020/687,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2020/687 è così modificato:

1. all'articolo 68, la lettera c) è soppressa;
2. all'articolo 69, la lettera c) è soppressa.

³ Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/del/2020/687/oj>).

⁴ Regolamento di esecuzione (UE) 2026/169 della Commissione, del 26 gennaio 2026, che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 per quanto riguarda la classificazione dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) come malattia elencata (GU L, 2026/169, 27.1.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/169/oj).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 15 luglio 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27.3.2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN